

Dietrofront del ministero sulle immissioni in ruolo. Ma non tutti faranno in tempo ad adeguarsi

Assunzioni pure sui posti disponibili

Basta che la cattedra sia vuota da un anno per assegnarla

DI ANTIMO DI GERONIMO

Le immissioni in ruolo possono essere effettuate anche sui posti dell'organico di fatto. E dunque, per disporre un'assunzione a tempo indeterminato, non è necessario che il posto sia vacante (senza titolare). Ciò che conta è che il posto sia disponibile. Insomma, l'importante è che risulti vuoto almeno per un anno. A prescindere dal fatto che la cattedra abbia un titolare oppure no. Lo ha stabilito il ministero della pubblica istruzione con una nota emanata il 25 luglio scorso (Prot. n.AOODGPER 15138).

Il chiarimento giunge mentre le operazioni di immissione in ruolo volgono al termine. E non mancherà di determinare disparità di trattamento tra gli interessati. Ciò perché, fino ad ora, la maggior parte degli uffici scolastici si è regolata disponendo le immissioni solo sui posti in organico di diritto. Vale a dire sui posti vacanti (senza titolare) e disponibili. Evitando di utilizzare le cattedre semplicemente disponibili. Limitando, dunque, le possibilità di scelta degli aventi diritto, che si sono dovuti accontentare anche di sedi disagiate.

PIÙ SEPE

Tale orientamento, peraltro, era dovuto al fatto che sulle cattedre in organico di fatto (disponibili, ma non vacanti) vengono disposte supplenze fino al 30 giugno. Mentre sui posti in organico di diritto (vacanti e disponibili) vengono effettuati incarichi fino al 31 agosto. Insomma, per dirla in soldoni, le sup-

plenze in organico di diritto costano di più, perché bisogna pagare il supplente anche nei mesi estivi. Mentre il docente di ruolo va pagato in ogni caso anche l'estate, indifferentemente dal fatto che occupi un posto in organico di diritto o di fatto. Di qui la necessità di assegnare cattedre in organico di diritto ai neoimmessi in ruolo. Proprio per spendere meno. Con il cambio di rotta del ministero, invece, oggi c'è il rischio per le casse dello stato di una maggiore spesa, visto che ci saranno più supplenti in organico di diritto.

IL DIETROFRONT

L'amministrazione centrale, però, ha cambiato orientamento. E ora le immissioni in ruolo potranno essere disposte anche in organico di fatto. Il che implica, per lo meno in teoria, che alle prossime nomine a tempo determinato possano avanzare un maggior numero di cattedre in organico di diritto, sulle quali sarà possibile disporre qualche supplenza in più fino al 31 agosto, anziché fino al 30 giugno. Resta il fatto, però, che le immissioni in ruolo che sono state già disposte non potranno essere toccate dalle nuove disposizioni. E dunque, chi avrà la fortuna di rientrare nelle seconde convocazioni o, comunque, di essere nominato in ruolo dopo l'entrata in vigore della nuova norma, potrà

scegliere la propria sede sulla base di disponibilità che comprenderanno anche le sedi in organico di fatto. Generalmente più numerose di quelle in organico di diritto. Insomma, chi è già stato immesso in ruolo dovrà accontentarsi di quello che è riuscito ad ottenere in organico di



diritto. E chi, invece sarà immesso in ruolo con le nuove disposizioni, potrà ottenere, probabilmente, una sede migliore.

LE RAGIONI

Il provvedimento si è reso necessario perché le assegnazioni provvisorie del personale a tempo indeterminato avrebbero potuto ingenerare una riduzione delle disponibilità in organico di diritto. E ciò avrebbe potuto incidere anche sul numero dei posti previsti dal contingente. A questo proposito, il mi-

Bersani III decapitato

È stato approvato dalla commissione istruzione della camera, lo scorso 27 luglio, il testo definitivo del disegno di legge relativo alle «misure urgenti in materia di istruzione» (Bersani-ter) dopo le pesanti modifiche richieste dalla Commissione bilancio, e apportate. Un via libera non definitivo poiché la maggioranza è già pronta, al momento della calendarizzazione del testo prevista per settembre, a presentare nuovi emendamenti. Il botta e risposta tra le due commissioni riguarda in primo luogo la subordinazione dell'attuazione del tempo pieno al rispetto della dotazione complessiva dell'organico di diritto determinata con decreto del ministero della pubblica istruzione di concerto col ministero dell'economia. Certa sin d'ora la replica della maggioranza in Commissione istruzione: il tempo pieno dovrà essere modulato tenendo conto dei limiti dell'organico complessivo e non solo di quello di diritto. Tra i punti più spinosi anche il rinvio a data da definirsi - c'è chi parla addirittura della Finanziaria 2008 - della cancellazione della Tarsu per le scuole e dell'esenzione Iva per tutti gli acquisti di beni e servizi destinati alla didattica.

Misure approvate in prima istanza dalla commissione istruzione e poi cambiate dalla commissione bilancio che ha lamentato l'assenza di adeguate coperture finanziarie. All'ultimo punto, la copertura dei debiti delle scuole: 380 milioni stornati dalla Bilancio ma già recuperati in parte grazie al tesoretto. Quanto al resto, assicurano dalla commissione istruzione, ci penseremo con la prossima Finanziaria.

Clementina Colombo

nistero ha ribadito che le assegnazioni provvisorie si effettuano sulle disponibilità complete dell'organico di fatto, indifferentemente se si tratta di posti in organico di diritto o semplicemente disponibili. E dunque, le immissioni sui «posti disponibili per il soddisfacimento del contingente per le assunzioni (contingente che assume a base di calcolo esclusivamente l'organico di diritto) possono indifferentemente essere effettuate, vista la

natura provvisoria delle assegnazioni, tanto sui posti in organico di fatto che di diritto».

I CONTINGENTI

Il ministero ha chiarito inoltre che i contingenti determinati dall'amministrazione centrale non possono essere assolutamente modificati, se non in presenza dei casi tassativamente previsti dal decreto n.56/07 e dalle relative istruzioni operative. (riproduzione riservata)

E intanto parte la seconda tranche di chiamate

Al via la seconda ondata di immissioni in ruolo. Dopo la prima tornata di assunzioni, che si sta concludendo in questi giorni in tutto il paese, gli uffici periferici dovranno procedere allo scorrimento della graduatoria, per effettuare eventuali ulteriori immissioni fino alla saturazione dei contingenti assegnati alle singole province.

E' il caso delle classi di concorso dove non sono state effettuate le assunzioni previste, perché i convocati hanno rinunciato all'assunzione. Oppure delle cosiddette surroghe. Vale a dire, delle ulteriori assunzioni che vengono disposte per compensare le immissioni di docenti già in ruolo. Ecco qualche esempio.

GLI EFFETTI DELLE RINUNCE

La rinuncia all'assunzione è un fenomeno abbastanza diffuso. Specie tra gli aventi titolo all'assunzione per effetto dello scorrimento delle graduatorie del concorso ordinario. Ciò è dovuto al fatto che alcune graduatorie risalgono addirittura ai concorsi indetti nel 1990.

E dunque, nel frattempo, i diretti interessati, non di rado, hanno già trovato una sistemazione.

Tutto questo determina talvolta un fenomeno abbastanza curioso. E cioè, l'esaurimento dell'elenco dei convocati senza che si giunga alla copertura dei posti da assegnare.

Il che determina, a sua volta, la ne-

cessità di un'ulteriore convocazione, tramite lo scorrimento della graduatoria del concorso e l'individuazione dei relativi aventi titolo.

Meno frequente è, invece, il caso di seconde convocazioni per le assunzioni di aventi titolo tratti dalle graduatorie a esaurimento. Questi elenchi, infatti, sono costituiti da soggetti che insegnano da anni come supplenti. E dunque, l'immissione in ruolo coincide con la stabilizzazione di rapporto già consolidato con l'amministrazione. Sebbene frammentato in una lunga serie di rapporti a tempo determinato.

LE SURROGHE

Ulteriori assunzioni vengono disposte anche quando il docente immesso in ruolo è già titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato per un altro tipo di scuola oppure per un'altra materia.

E' il caso dell'insegnante di scuola materna (dell'infanzia) che ottiene l'immissione in ruolo nella scuola elementare (primaria). Oppure del docente di scuola media (secondaria di I grado) che ottiene l'assunzione a tempo indeterminato nelle scuole superiori (secondaria di II grado).

Oppure ancora, del docente di ruolo che insegna lettere negli istituti tecnici (classe di concorso A050) che ottiene l'immissione in ruolo per la classe di concorso A052 (latino e greco nei licei classici).

Prendendo in prestito due espressioni tipiche del linguaggio tecnico dei trasferimenti, potremmo dire che, per certi versi, le surroghe si applicano quando l'immissione in ruolo consiste, di fatto, in un passaggio di ruolo (in verticale, da un ordine o grado di scuola ad un altro) oppure in un passaggio di cattedra (orizzontale, da una materia ad un'altra, nello stesso tipo di scuola).

Fermo restando che le surroghe non si applicano alla mobilità, ma solo alle immissioni in ruolo.

LA MATERIA DI ARRIVO

Fino all'anno scorso, quando veniva immesso in ruolo un docente già titolare di contratto a tempo determinato in altro tipo di scuola o in altra materia, l'ulteriore immissione veniva effettuata sul posto lasciato libero.

Per esempio, se un'insegnante di ruolo di scuola materna otteneva l'immissione in ruolo all'elementare, veniva disposta un'ulteriore immissione in ruolo nella scuola materna sul posto lasciato libero dall'insegnante passata all'elementare.

Quest'anno, invece, l'ulteriore immissione in ruolo dovrà essere effettuata nel tipo di scuola o nella materia dove effettivamente è stata disposta l'immissione. Nel caso dell'insegnante di ruolo nella scuola materna che viene immessa in ruolo all'elementare, dunque, l'ulteriore immissione in ruolo non sarà più dispo-

sta sul posto lasciato libero alla materna, ma direttamente nella elementare.

LE ASSUNZIONI SUPPLETIVE

La nuova disciplina sta creando non pochi problemi agli uffici periferici. Per effettuare questo tipo di operazioni, note agli addetti ai lavori con l'espressione assunzioni suppletive, c'è il rischio infatti di saturare le disponibilità.

E dunque, taluni uffici sono corsi ai ripari suddividendo le disponibilità residue tra concorso ordinario e graduatoria a esaurimento. Determinando, quindi, un limite massimo oltre il quale non è possibile effettuare ulteriori assunzioni.

Queste operazioni, peraltro, sono state previste dall'amministrazione centrale con una nota della direzione generale per il personale della scuola, prot. n. 14377/2 del 13 luglio 2007, con la quale sono state fornite precisazioni circa le ulteriori assunzioni di personale docente, educativo di cui ai punti A13 e B2, allegati <A> e al decreto ministeriale n. 56 del 3 luglio 2007.

In altre parole, siccome facendo le nomine suppletive c'era il rischio che le disponibilità si saturassero, già nella fase delle immissioni in ruolo dal concorso ordinario, l'amministrazione centrale ha disposte che venissero effettuati degli accantonamenti.

Antimo Di Geronimo